

WHISTLEBLOWING

Documento informativo ai sensi dell'art. 5) del D. Lgs 24/2023

Il D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito "**Decreto 24/2023**") recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In conformità al Decreto Wärtsilä Italia S.p.A. (di seguito "**WIT**") ha istituito un canale interno di segnalazione. Solo le segnalazioni effettuate ai termini e condizioni previsti dal Decreto 24/2023 e di cui infra godono delle tutele previste dal Decreto 24/2023 stesso (riservatezza dell'identità del Segnalante, divieto di ritorsione, protezione dalle ritorsioni etc.) illustrate nell'Allegato "A".

1. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale.

In forma scritta mediante la piattaforma <https://report.whistleb.com/wartsila> (di seguito, la "**Piattaforma**") oppure mediante posta raccomandata a Wärtsilä Oyj Abp / Wärtsilä Corporation, Hiililaiturinkuja 2, 00180 Helsinki Finland, indirizzate alla Funzione Compliance di Gruppo (come definita al paragrafo 6 sotto).

In forma orale richiedendo, tramite la Piattaforma stessa, un incontro finalizzato ad effettuare la segnalazione. L'incontro viene fissato entro un termine ragionevole e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

I predetti canali di segnalazione garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai canali di segnalazione hanno accesso unicamente i soggetti autorizzati.

2. CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Il Decreto 24/2023 definisce la "persona segnalante" (di seguito, "**Segnalante**") come "*la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo*": il Segnalante deve quindi essere necessariamente una persona fisica.

Le disposizioni del Decreto 24/2023 si applicano alle seguenti persone che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- titolari di un rapporto di collaborazione ex art. 409 c.p.c e art. 2 del D. Lgs. 81/2015;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso WIT che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela del Segnalante opera anche laddove la segnalazione avvenga quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione sono le violazioni di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di WIT e di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Per violazione si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di WIT e che consistono in:

- (a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 di WIT;
- (b) illeciti commessi in violazione della normativa europea e nazionale di cui all'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- (c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. art. 325 del Trattato su funzionamento dell'Unione Europea come specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE;
- (d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- (e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche i fondati sospetti di violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché le condotte volte ad occultare le violazioni.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto 24/2023, e pertanto non sono soggette alle tutele previste dal Decreto 24/2023, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati dal Decreto 24/2023 e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata e includere almeno:

- le generalità del Segnalante quali nome, cognome, rapporto con WIT e recapiti per il contatto (salvo che si tratti di segnalazione anonima, si veda successivo art. 5). In assenza dell'indicazione del

recapito del Segnalante per il contatto, non sarà possibile interagire con il Segnalante;

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione chiara e quanto più completa del fatto che includa le modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto medesimo;
- le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È possibile allegare documenti o altre informazioni che possano supportare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La Funzione Compliance di Gruppo (come definita al paragrafo 6 sotto) potrà comunque chiedere successivamente al Segnalante di fornire elementi integrativi.

È opportuno che nella segnalazione venga inserito se il Segnalante intende avvalersi o meno delle tutele previste dal Decreto 24/2023 (ad esempio: “*intendo (oppure non intendo) mantenere riservata la mia identità e avvalermi delle tutele previste per il whistleblower ai sensi del Decreto 24/2023*”).

La segnalazione deve riferire quanto strettamente rilevante per la segnalazione stessa, in particolare quanto alle informazioni relative a stato di salute, opinioni politiche, credo religioso o orientamento sessuale.

Le misure di protezione previste dal Decreto 24/2023 si applicano quando al momento della segnalazione il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. È pertanto necessario che il Segnalante applichi attenta diligenza nella valutazione delle informazioni, che non è sufficiente che si fondino su supposizioni, “voci di corridoio” o notizie di pubblico dominio.

5. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, cioè senza fornire indicazioni circa l'identità del Segnalante o che consentano di individuare l'identità del Segnalante. Salvo le generalità del Segnalante, anche le segnalazioni anonime devono includere le informazioni di cui al precedente art. 4.

In caso di segnalazione anonima il Segnalante non riceverà le comunicazioni di cui al successivo art. 6 (avviso di ricevimento, riscontro alla segnalazione, eventuali richieste di integrazione).

Al Segnalante anonimo non potranno essere garantite le tutele previste dal Decreto 24/2023. Tuttavia, laddove il Segnalante venga successivamente identificato e subisca ritorsioni, troveranno applicazione le disposizioni del Decreto 24/2023 relative alla protezione dalle ritorsioni.

Le segnalazioni anonime vengono registrate e archiviate dalla Funzione Compliance di Gruppo (come definita al paragrafo 6 sotto), ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni del Decreto 24/2023 relative alla protezione dalle ritorsioni.

6. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata alla Funzione Compliance di Gruppo (“**Funzione Compliance di Gruppo**”) soggetto dotato dei requisiti di competenza e autonomia, intesa come imparzialità e indipendenza, richiesti dal Decreto 24/2023.

Ricevuta una segnalazione, la Funzione Compliance di Gruppo:

- a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo esplicito rifiuto del Segnalante;
- b) avvia e mantiene interlocuzioni con il Segnalante richiedendo, se necessario, integrazioni;

- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, procedendo tra l'altro alla valutazione preliminare della segnalazione per valutare, tra l'altro, se la stessa è procedibile e ammissibile, cioè sia conforme a quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 e 4;
- d) verifica l'eventuale esistenza di un conflitto di interessi, ai sensi del paragrafo 7 di cui sotto;
- e) inoltra la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di WIT al fine di valutare se la segnalazione riguardi i fatti di cui alla Sezione 3, lettera a) di cui sopra, oppure i fatti di cui alle lettere b), c), d), e) ma costituisce una condotta illecita rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o una violazione del Modello 231 di WIT. In tali casi, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente la Funzione Compliance di Gruppo. La Funzione Compliance di Gruppo aggiorna, poi, l'Organismo di Vigilanza di WIT di qualsiasi aggiornamento riguardante la segnalazione e sull'esito finale.

Ove a conclusione della fase di analisi preliminare la Funzione Compliance di Gruppo valuti che la segnalazione sia improcedibile/inammissibile, e non costituisca una condotta illecita rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o una violazione del Modello 231 di WIT, procede all'archiviazione della segnalazione dandone adeguata motivazione e né dà informazione all'organo amministrativo, così come all'Organismo di Vigilanza. Ove a seguito dell'analisi preliminare emergano o siano comunque desumibili elementi per la valutazione della fondatezza della segnalazione, viene aperta l'istruttoria sulla segnalazione, che viene condotta dalla Funzione Compliance di Gruppo.

La Funzione Compliance di Gruppo che conduce l'istruttoria avvia analisi specifiche ed effettua le verifiche e le valutazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati, tra l'altro raccogliendo la documentazione che ritiene necessaria per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

A tal fine può avviare interlocuzioni con il Segnalante, chiedendo chiarimenti, documenti e/o ulteriori informazioni ovvero procedere ad altri ogni altro approfondimento che riterrà necessario, anche mediante convocazione e audizioni del segnalato e/o delle persone coinvolte nella segnalazione e/o comunque informate sui fatti, e richiesta di informazioni e/o documenti.

Ove lo ritenga necessario, la Funzione Compliance di Gruppo può anche acquisire atti e documenti da uffici/funzioni di WIT, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze parti tramite audizioni e altre richieste, avvalersi dell'attività di consulenti esterni, valutare eventuali ulteriori iniziative da intraprendere prima della chiusura della segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, la Funzione Compliance di Gruppo predispone un report conclusivo sull'istruttoria medesima.

L'istruttoria può essere conclusa in qualunque momento non appena sia accertata l'infondatezza della segnalazione. La Funzione Compliance di Gruppo procede all'archiviazione della segnalazione dandone adeguata motivazione, e ne dà informazione all'organo amministrativo, così come all'Organismo di Vigilanza. Ove dall'istruttoria emerga la fondatezza della segnalazione, la Funzione Compliance di Gruppo trasmette tempestivamente il report agli organi interni preposti per le opportune iniziative.

La Funzione Compliance di Gruppo, inoltre, definisce anche in funzione del rischio insito nella segnalazione e/o degli specifici aspetti trattati nella segnalazione medesima, se è necessario/opportuno richiedere la collaborazione di altri organi/funzioni di WIT anche mediante la condivisione di informazioni e/o documenti, ovvero portare la segnalazione a conoscenza di questi perché vengano adottate le opportune misure contenitive del rischio.

La Funzione Compliance di Gruppo fornisce riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o dell'incontro. Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dell'avvio di

un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, dei provvedimenti adottati, del rinvio a un'autorità competente.

Laddove nel predetto periodo di tre mesi dalla data dell'avviso o dell'incontro l'istruttoria non sia ancora conclusa, verranno fornite al Segnalante le informazioni disponibili e gli esiti dell'istruttoria gli verranno comunicati una volta terminata l'istruttoria medesima.

La Funzione Compliance di Gruppo infine:

- informa l'organo amministrativo di WIT delle eventuali criticità di controllo che sia emerse nella gestione della segnalazione, e monitora la situazione;
- informa l'Organismo di Vigilanza di WIT, che, sulla base di quanto riscontrato dalla Funzione Compliance di Gruppo, valuta qualsiasi potenziale conseguenza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- adotta le eventuali altre azioni che ritiene necessarie nelle circostanze, in particolare ove fosse accertata o sospettata la commissione di un reato.

Una volta terminata l'attività la Funzione Compliance di Gruppo provvede alla chiusura della segnalazione.

7. CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso in cui la segnalazione riguardi uno dei componenti della Funzione Compliance di Gruppo e/o dell'Organismo di Vigilanza, la segnalazione viene gestita escludendo il componente interessato e dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

L'archiviazione di ogni segnalazione relativa a componenti della Funzione Compliance di Gruppo e/o dell'OdV dovrà essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale, cui la Funzione Compliance di Gruppo e/o l'Organismo daranno opportuna comunicazione della intenzione di procedere ad archiviazione. Ove l'autorizzazione non venga concessa anche da uno solo dei due Presidenti, i due Presidenti congiuntamente provvederanno a individuare un soggetto cui delegare l'istruttoria sulla segnalazione.

Se la segnalazione riguarda l'intera Funzione Compliance di Gruppo e/o l'intero Organismo di Vigilanza, la segnalazione potrà essere inviata tramite posta raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo Bagnoli della Rosandra 334, 34018 San Dorligo della Valle, Trieste - Italia e al Presidente del Collegio Sindacale di WIT all'indirizzo Bagnoli della Rosandra 334, 34018 San Dorligo della Valle, Trieste - Italia

8. SEGNALAZIONI TRASMESSE A SOGGETTI DIVERSI DALLA FUNZIONE COMPLIANCE DI GRUPPO

Chiunque riceva una segnalazione orale o scritta deve trasmetterla tempestivamente, e comunque al più tardi entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, alla Funzione Compliance di Gruppo mediante la Piattaforma ovvero mediante posta raccomandata a Wärtsilä Oyj Abp / Wärtsilä Corporation, Hiililaiturinkuja 2, 00180 Helsinki Finland, indirizzata alla Funzione Compliance di Gruppo, dandone contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto).

La trasmissione deve includere l'originale della Segnalazione, l'eventuale documentazione di supporto e evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della Segnalazione.

Il ricevente non può trattenere copia di quanto trasmesso, non è autorizzato ad assumere iniziative di alcun tipo riguardo la segnalazione ed è tenuto alla massima riservatezza circa la segnalazione, e in particolare

circa l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione eventualmente allegata.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti da WIT mediante la segnalazione verranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), nei termini di cui all'informativa qui allegata sub "B".

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

° § °

CANALE ESTERNO PRESSO ANAC

Fermo restando che i segnalanti sono incoraggiati ad utilizzare il canale interno istituito da WIT, il Decreto 24/2023 prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione (**ANAC**) istituisca un canale di segnalazione esterna che garantisca la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Oggetto della segnalazione sono unicamente le violazioni delle normative europee previste dal Decreto 24/2023 (si veda sopra art. 3 lettere (b), (c), (d), (e)).

Il Decreto 24/2023 prevede che il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- se il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna secondo quanto previsto dal Decreto 24/2023 che non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per ulteriori informazioni circa la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne si rimanda al sito ANAC <https://www.anticorruzione.it/>

° § °

Il Presente documento informativo viene esposto e reso facilmente visibile nei luoghi di lavoro e reso accessibili ai soggetti che intrattengono con WIT un rapporto giuridico rilevante ai fini del Decreto 24/2023 diversi dai dipendenti, e viene pubblicato in una sezione dedicata del sito internet di WIT <https://www.wartsila.com/ita>. WIT assicura ai propri dipendenti adeguata specifica formazione sulla normativa whistleblowing di cui al D. Lgs 24/2023, sul corretto utilizzo del canale interno ed esterno di



segnalazione e sulle sanzioni in caso di violazioni, nell'ambito delle attività di formative connesse con il Modello 231.

Tutti i dipendenti di WIT sono tenuti a conoscere i contenuti del presente Documento Informativo e ad attenersi a quanto ivi previsto per quanto di competenza.

L'utilizzo improprio della segnalazione mediante affermazioni/notizie volutamente inaccurate, diffamatorie e/o calunniose può comportare l'applicazione di misure disciplinari come previsto dal sistema disciplinare di cui al Modello 231 di WIT.

Allegati:

Allegato "A": Misure a tutela del Segnalante

Allegato "B": Informativa privacy whistleblowing di WIT